

Comunicato del Sottosegretario di Stato

Il sottosegretario alla Giustizia Luigi Li Gotti rileva particolarmente significativo l'art. 15 del testo della Finanziaria varato al Senato. La norma stabilisce il recupero dei crediti e delle pene pecuniarie di diretta pertinenza del Ministero della Giustizia attraverso l'attività di società convenzionate.

Le somme recuperate, secondo la disposizione approvata, confluiscono, al netto degli importi della gestione del servizio, ai capitoli di bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Ministero e, di esse, una quota nella misura non superiore al 20% per il finanziamento del fondo unico di amministrazione del personale (fondo d'incentivazione).

Il sottosegretario sottolinea la circostanza per la quale anche questa misura, se confermata nel passaggio alla Camera, va ad aggiungersi a quella serie di norme che, nel disegno di legge per l'istituzione dell'ufficio per il processo, provvedono direttamente al recupero creditizio di quelle somme c.d. dormienti, con successivo accrescimento dello stesso F.U.A.

Considerati, infine, gli importi che dovranno rientrare nelle casse dello Stato, si comprende come il fondo, una volta utilizzato per il finanziamento dei passaggi di carriera all'interno delle aree, possa interamente essere risovvenzionato e continuare, così a svolgere quella funzione di incentivazione della produttività del personale.

Si allega testo art. 15.

Ufficio Stampa Avv. Luigi Li Gotti
(alessandro.pallaro@giustizia.it – 320/4234164)